



Circolare n. 089

Borgosesia, 7 febbraio 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "VINCENZO LANCIA"-BORGOSIESIA
Prot. 0001250 del 07/02/2022
(Uscita)

A tutto il personale scolastico
dell'Istituto
p.c. DSGA

Oggetto: esercizio della libera professione e casi di incompatibilità

Viste le richieste di chiarimento pervenute al Dirigente scolastico e in riferimento alle diverse autorizzazioni per l'esercizio della "libera professione" si specifica quanto segue.

Ad oggi la normativa sulla questione in oggetto è ancora molto complessa e a tratti lacunosa. In questa sede si forniscono, pertanto, solo alcuni brevi approfondimenti sulle tematiche più ricorrenti e di inequivocabile interpretazione e applicazione. Per una più esaustiva disamina si rimanda, comunque, agli allegati alla presente e alla lettura della normativa riportata in calce.

A meno che il docente interessato non abbia optato per un contratto scolastico part-time con orario pari o inferiore al 50% della cattedra (9 ore) **non è possibile** cumulare all'impegno lavorativo prioritario, qual è quello scolastico, le seguenti attività:

- 1) Attività commerciali e/o industriali o, comunque, attività equiparate a quelle imprenditoriali
- 2) Cariche in società costituite ai fini di lucro
- 3) Lavoro subordinato continuativo
- 4) Altre attività specifiche quali, per es. 'Amministratore di condominio' (salvo che non si tratti del condominio sede della propria residenza/domicilio), istruttore di guida, ecc. ecc.
- 5) Attività in concorrenza e/o in conflitto d'interesse con la scuola.

Per i docenti con contratto a tempo pieno è possibile, invece, esercitare la cosiddetta '**libera professione**' purché:

- La stessa non sia di pregiudizio all'assolvimento dell'attività d'insegnamento, comprese le attività funzionali
- L'interessato sia iscritto ad un albo o a un ordine professionale (elemento non vincolante) e che non sia prevista l'incompatibilità con l'esercizio dell'insegnamento scolastico dall'ordine professionale di riferimento.
- Ci sia coerenza tra la libera professione e la materia d'insegnamento, in modo tale che dall'esercizio di entrambi possa discendere una crescita professionale e culturale specifica.
- Non sia in concorrenza o conflitto d'interesse con l'attività scolastica



- Non vi sia un rapporto di subordinazione continuativo e coordinato tra il libero professionista e committente

Distinzione tra “libera professione” e “attività professionale”

Pur non essendo vincolante l'iscrizione ad un albo o a un ordine professionale, affinché l'attività lavorativa possa essere considerata come “libera professione” quest'ultima dev'essere connotata da alcuni aspetti che la distinguono dalla mera ‘Attività professionale’ la quale, di norma, è incompatibile con l'insegnamento a tempo pieno. La libera professione, infatti, consiste, generalmente, in un'attività di tipo “intellettuale” (avvocato, architetto, consulente, ecc.) ed è compatibile con l'insegnamento fino a quando da essa non discenda un rapporto di stretta subordinazione con il committente che, a prescindere dal tipo di contratto, sia di tipo continuativo, coordinato o sistematico, cioè in orari e giorni prestabiliti, e il tramite per ricevere un compenso fisso.

Per tale ragione la ‘libera professione’ è da distinguere dalla più generica ‘Attività professionale’ (idraulico, cuoco, cameriere, elettricista, ecc.) la quale, come detto, essendo, di norma, incompatibile con il prioritario impegno scolastico, in assenza di una chiara regolamentazione normativa, può essere autorizzata, in via eccezionale, dal dirigente scolastico solo secondo un'istruttoria e una valutazione preliminare che, però, per i motivi esposti, non può che essere più restrittiva rispetto a quella applicata nel caso della ‘libera professione’.

Sicuramente, quindi, nei casi in cui la stessa venisse richiesta, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività professionale può essere concessa dal D.S. in modo non cumulativo e limitatamente a singole prestazioni purché queste abbiano carattere saltuario e occasionale (quindi non continuative, coordinate e sistematiche) e di cui, caso per caso, occorrerà che il dipendente specifichi, nel consueto modello di richiesta utilizzato, il dettaglio della prestazione (la tipologia contratto, i tempi e l'orario dell'impegno, ecc.). Peraltro, anche dell'unica attività occasionale autorizzata si dovrà tenere in debita considerazione che il cumulo di ore settimanali non vada oltre quello consentito dai contratti nazionali anche nella loro più ampia interpretazione. Per la preliminare verifica di compatibilità è possibile rivolgersi al Direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (DSGA)

Chiariti questi aspetti, anche tutte le autorizzazioni finora rilasciate dal D.S. possono essere ritenute valide solo se rientrano entro i limiti suddetti e, inoltre, dalle stesse concessioni non si potranno dedurre o far discendere ulteriori responsabilità, a carico di colui che autorizza, da estendere entro il perimetro giuridico-normativo dei contesti lavorativi esterni alla scuola e anch'essi, ovviamente, sottoposti a specifiche normative.



Infine, per quanto riguarda le autorizzazioni all'insegnamento o per altre prestazioni d'opera, in orario curricolare o in progetti extracurricolari, presso centri di formazione professionali regionali, IeFP o altri contesti scolastici ordinamentali per attività progettuali varie, la richiesta di autorizzazione alla scuola di servizio del dipendente dev'essere avanzata direttamente dall'Ente di formazione accreditato/scuola dove dovrà operare il dipendente e non da quest'ultimo. Il monte ore settimanale massimo cumulabile tra le lezioni settimanali a scuola e quelle, eventuali, di insegnamento disciplinare presso altri Enti accreditati rimane, comunque, di 24 ore settimanali.

Ulteriori approfondimenti normativi

Codice civile, art. 2229, e seguenti: def. 'Libera professione'

D.lgs 297/94 articolo 508: libera professione e incompatibilità (ex articolo 60 del DPR n. 3/1957)

Legge n 4 del 14/01/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Legge n. 669/96 e Circolare della Funzione Pubblica n 6 del 1997, casi di incompatibilità

Cons. Stato sez. VI, 3 agosto 1989, n. 973, incomp. attività di agente mandatario, titolarità e gestione di un laboratorio di analisi cliniche

Cons. Stato sez. VI, 10 agosto 1989, n. 1080, incomp. attività di insegnamento presso un'autoscuola

Cons. Stato, sez. VI, 21 gennaio 2001, n. 2582 incomp. attività di odontotecnico

Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 629 del 24 settembre 1993, incomp. esercizio di attività artigianale con caratteri di continuità e professionalità

Nota USR Toscana Prot. n. 8202/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmelo PROFETTO

(f.to digitalmente)